



COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

C.F. **83000810768** - Tel. 0975/668511 - Fax 0975/668537

Prot. n._____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

In esecuzione della propria determinazione n. 70 del 10/05/2017

INDICE

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di “**GESTIONE CENTRO SMILE (CENTRO DIURNO PER CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE)**”.

Codice Cig: 70727000AE

TITOLO I°

Ente appaltante: COMUNE DI MOLITERNO – Provincia di Potenza – con sede in Piazza Vittorio Veneto – 85047 Moliterno (Pz) - telefono 0975 /668511 - fax 0975/668537;
e-mail: affarigeneralimoliterno@rete.basilicata.it;
sito internet: www.comune.moliterno.pz.it
codice cpv: 85312i20-6

Procedura di appalto affidamento del servizio per importo sotto soglia comunitaria e mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36- comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Oggetto del servizio: è la gestione del “Centro Smile” – centro educativo diurno ubicato nel territorio comunale e destinato ad accogliere utenti dell’intero Ambito Alto Agri del Piano Sociale di Zona.

Criteri di aggiudicazione

L'affidamento del servizio avverrà, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 – c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Valore dell'appalto: € 74.011,62 (somma da intendersi comprensiva di IVA). La fonte di finanziamento è costituita dai Fondi del Piano Sociale di Zona.

Non si è ritenuto di procedere a calcolare le spese per la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri di sicurezza da interferenza, relativamente all'offerta di che trattasi sono ritenuti pari a 0,00.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di **recedere unilateralmente dal contratto** qualora la Regione Basilicata non provveda al trasferimento delle risorse necessarie alla gestione dello stesso.

Durata dell'appalto : periodo 01/07/2017 – 23/12/2017

Territorio di svolgimento del servizio: Il Comune di MOLITERNO

Soggetti ammessi a partecipare:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016 secondo le elencazioni di seguito indicate, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 80 del medesimo decreto:

- Cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, comma 1 lett.a) della Legge 8 novembre 1991 n.381);
- Raggruppamenti di Cooperative sociali aventi le caratteristiche su indicate, come previsto dal D.Lgs. 50/2016;
- Consorzi di Cooperative sociali di cui all'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da Cooperative sociali). I Consorzi possono operare tramite le Cooperative associate, fatte salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al Consorzio medesimo in caso di aggiudicazione. In caso di partecipazione di consorzi, gli stessi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile.

I soggetti interessati devono inoltre possedere:

Requisiti di idoneità professionale (art.83 D.Lgs.50/2016):

- Iscrizione al n. _____ del registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di _____ in settori connessi all'oggetto dell'appalto;
- Iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 al n._____;

Requisiti di idoneità economica e finanziaria (art.83 D.Lgs.50/2016):

dichiarazione di avere un fatturato minimo annuo di € 70.487,26 (facoltativa);

Requisiti di idoneità tecnica e professionale (art.83 D.Lgs.50/2016):

- Possesso di professionalità necessarie per la gestione del servizio così come richiesto dall'art. 3 del Capitolato d'appalto (dichiarazione del legale rappresentante dalla quale si evinca il possesso delle suddette figure);

Avvalimento:

Il concorrente, singolo o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in relazione al presente appalto del servizio può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

A tal fine l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- a) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs n.50/2016, esplicitati nella forma prevista alla Parte prima, Capo 2.1 del presente bando, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata ai sensi dell'articolo 48 del Dlgs 50/2016;
- d) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del Dlgs 50/2016.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa di cui al D.Lg.vo 50/2016.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Non è consentito l'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CC.I.AA. e iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali).

Metodo di aggiudicazione:

L'appalto del servizio verrà aggiudicato, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, mediante procedura aperta e sarà valutato in base ai seguenti elementi e parametri di giudizio:

OFFERTA ECONOMICA 30%

PROGETTO TECNICO – QUALITATIVO 70%

Miglior progetto tecnico –qualitativo

Per la valutazione del progetto tecnico – qualitativo si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati:

1. progetto di gestione del servizio..... **massimo 30 punti**
sub criteri:
 - modalità gestione del servizio..... max 15 punti
 - organizzazione del lavoro..... max 15 punti
2. personale utilizzato nell'appalto **massimo 15 punti**
sub criteri:
 - numero operatori..... max .5 punti
 - risorse aggiuntive proposte..... max 10 punti
3. verifica servizio erogato **massimo 5 punti**
sub criteri:
 - modalità di coinvolgimento utenza..... max .5 punti
4. capacità formative **massimo 5 punti**
sub criteri:
 - corsi di formazione a cui ha partecipato il personale da impiegare nel servizio..... max .2 punti
 - corsi di formazione programmati per il personale da impiegare nel servizio..... max 3 punti

5. coinvolgimento degli altri soggetti sociali e della rete informale **massimo 8 punti**
 sub criteri:
 - Collegamenti già esistenti.....max punti 5
 - Capacità di creazione di collegamento..... max punti 3
6. risorse aggiuntive economiche e materiali.....**massimo 7 punti**
 sub criteri:
 - risorse aggiuntive economiche.....max punti 1
 - risorse aggiuntive materiali.....max punti 6

N.B.: in quanto sezione non vanno inserite quelle afferenti il personale in quanto già oggetto di valutazione nel criterio 2 – sub criterio 2.

La commissione potrà dichiarare non ammissibili le ditte che non avranno conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno **45 punti su 70**.

**N.B.: la valutazione degli elementi qualitativi verrà effettuata secondo quanto prescritto dal Codice degli Appalti e dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC approvate con delibera n. 1005/2016.
 Di ciò sarà data specificazione nella lettera di invito**

Modalità di attribuzione dei punteggi tecnici

La commissione, allo scopo di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi alle diverse offerte tecniche, procederà ad assegnare per ogni sub criterio, un giudizio tra i cinque di seguito precisati cui corrisponde un coefficiente.

Il punteggio di ogni sub criterio sarà determinato dal prodotto del punteggio massimo attribuibile al sub criterio stesso moltiplicato per la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (coefficiente V(a)i). I giudizi e i coefficienti sono i seguenti:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,80
Sufficiente	0,60
Scarso	0,40
Inadeguato	0,20

Coefficiente V(a)i= media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà con la seguente formula: $C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$ dove: C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); n= numero totale dei requisiti; Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito(i) variabile tra zero e uno; $\sum n$ = sommatoria. I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nella valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si procederà inoltre ad applicare la procedura di riparametrazione per ciascun sub-criterio, per ciascun criterio e, successivamente, sul punteggio complessivo riferito all'Offerta Tecnica. Al concorrente che otterrà il maggior punteggio sarà dunque assegnato il punteggio massimo sopra indicato, e agli altri un punteggio ricalcolato in modo proporzionale.

2. Migliore offerta economica max punti 30

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:

il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso.

Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo

la seguente formula:

$$V(a) = R_i / R_{max} * W$$

In cui

V(a) = punteggio da attribuire

R_i = ribasso offerto

R_{max} = massimo ribasso

W = punteggio massimo attribuito

La gara verrà aggiudicata all'operatore economico che nel complesso avrà conseguito il maggior punteggio.

OFFERTA ANOMALA: Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 la stazione valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando.

TITOLO II°

Capo I°

Le imprese interessate sia singolarmente, sia riunite ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 dovranno far pervenire secondo le modalità di seguito indicate al protocollo dell'ente un plico contenente la dicitura **"NON APRIRE – DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SMILE (CENTRO DIURNO PER CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE"**

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 –(busta a - **documentazione amministrativa**; busta b- **progetto tecnico** ;busta c - **offerta economica**), deve pervenire, entro il termine perentorio del

Giorno:	venerdì	Data:	09/06/2017	Ora:	12:00
---------	---------	-------	------------	------	-------

al seguente indirizzo:

Ente	Comune di Moliterno	Ufficio	Ufficio Affari Generali		
Piazza	Vittorio Veneto	num.	s.n.		
CAP	85047	Località	Moliterno	Provincia	PZ

Verranno escluse le offerte che per qualsiasi motivo, non perverranno entro il giorno e l'ora sopra indicata.

- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
- b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 13,00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso anche **l'indirizzo di posta elettronica (p.e.c.)** del concorrente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) la busta interna dell'offerta economica deve essere chiusa, deve altresì essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f).

Capo II°

2. NEL PLICO dovranno essere contenuti n. 3 buste: busta a) documentazione amministrativa; busta b) progetto tecnico; busta c) , offerta economica.

Nella busta a) dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a. **Domanda di partecipazione alla gara**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente chiede di partecipare alla gara in oggetto, riporta tutte le sue generalità e la forma in cui intende partecipare (concorrente singolo, mandatario/mandante di R.T.I., ecc.); nel caso di concorrente costituito in Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito la domanda e le dichiarazioni riportate ai punti seguenti devono essere presentate da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- b. **Dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione** con la quale l'offerente dichiara:
 - b.1) la propria situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - b.2) il proprio numero di partita IVA e, nel caso non risulti coincidente, il proprio codice fiscale;

2.1. Situazione personale dell'offerente: (articoli 45, 80 e 83, del decreto legislativo n.50 / 2016).

Una o più dichiarazioni attestanti le seguenti condizioni:

- a) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per le attività oggetto dell'appalto; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
--- i soci, i rappresentanti legali, i consiglieri delegati, gli amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza, i procuratori con potere contrattuale – in caso di società;

a1) iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 al numero _____

- b) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016, della stessa norma, dichiarati come segue:

b.1) (art.80, comma 1, D.Lgs. n.50 del 2016)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,*

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

*h) Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, ai **sensi dell'art. 80 comma 3 del Dlgs 50/2016**; (L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica **nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).*

Pertanto il concorrente deve dichiarare:

- **se vi siano o in alternativa se non vi siano:** soci membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza **oppure** soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo **oppure** socio unico persona fisica **oppure** socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- **qualora vi siano soggetti cessati** ai sensi del precedente punto, **l'assenza a loro carico di sentenze** passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta oppure, se sussistenti, devono essere indicate le sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- **qualora vi siano soggetti cessati** ai sensi del precedente punto, per i quali **siano state emesse sentenze** passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, devono essere indicati tali provvedimenti e deve essere fornita la contestuale dimostrazione di aver adottato atti o **misure di completa dissociazione** dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

b.2) (**art.80, comma 2, D.Lgs. n.50 del 2016**)

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del d.Lgs. n.159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

b.3) (**art.80, comma 4, D.Lgs. n.50 del 2016**)

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva(DURC). L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

b.4) (**art.80, comma 5, lettera a), D.Lgs. n.50 del 2016**)

che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

b.5) (**art.80, comma 5, lettera b), D.Lgs. n.50 del 2016**)

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b.6) (**art.80, comma 5, lettera c), D.Lgs. n.50 del 2016**)

che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità; *(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti*

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

b.7) **(art.80, comma 5, lettera d), D.Lgs. n.50 del 2016)**

la cui partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;

b.8) **(art.80, comma 5, lettera e), D.Lgs. n.50 del 2016)**

la cui partecipazione non determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso tale situazione non possa essere risolta con misure meno intrusive;

b.9) **(art.80, comma 5, lettera f), D.Lgs. n.50 del 2016)**

che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.10) **(art.80, comma 5, lettera g), D.Lgs. n.50 del 2016)**

che nei propri confronti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC di cui all'[articolo 213, c. 10](#) del Dlgs 50/2016, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

b.11) **(art.80, comma 5, lettera h), D.Lgs. n.50 del 2016)**

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)

b.12) **(art.80, comma 5, lettera i), D.Lgs. n.50 del 2016)**

*che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e a tale scopo ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge, **dove dichiarare alternativamente:***

- nel caso che l'operatore economico abbia meno di 15 dipendenti: il numero complessivo dei dipendenti e di non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
- nel caso l'operatore economico abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: il numero complessivo dei dipendenti e di non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;
- nel caso l'operatore economico abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;

A tal fine, il concorrente indica l'ufficio provinciale competente per gli accertamenti della predetta legge.

b.13) **(art.80, comma 5, lettera l), D.Lgs. n.50 del 2016)**

che, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni

mafiose previste dallo stesso articolo), hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato **nell'anno antecedente** alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

b.14) (**art.80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n.50 del 2016)**

che non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, o qualsiasi relazione, anche di fatto, che possano comportare l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale;

b.15)_che non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione per il periodo durante il quale perduta l'iscrizione.

b.16) (**art.48, comma 7), D.Lgs. n.50 del 2016**)

assenza di partecipazione plurima ossia che alla stessa gara partecipa contemporaneamente:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo oppure in più di un raggruppamento temporaneo;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo.

b.17) che in riferimento ai piani individuali di emersione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n.383 del 2001, non si è avvalso di tali piani o, in caso di essersi avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi.

Nella busta a) contenente la documentazione amministrativa dovrà essere, inoltre, inserita **la garanzia fideiussoria (denominata garanzia provvisoria) avente le caratteristiche sottoelencate:**

c. Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016, per un importo non inferiore a **euro 1.409,75** (pari al 2% dell'importo a base di gara) costituita, a scelta dell'offerente, da:

- c.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale o presso la tesoreria del Comune di Moliterno - Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Filiale di Moliterno, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- c.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;
- c.3) impegno di un fideiussore: l'offerta, in conformità all'art. 93 c. 8 del Dlgs n. 50/2016, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia deve:

- espressamente prevedere la rinuncia del beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per lo svincolo della garanzia a corredo dell'offerta ai non aggiudicatari si procederà ai sensi del comma 9 dell'art. 93 del Dlgs 50/2016.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA28, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee.

Per fruire di tale beneficio, secondo quanto previsto dall'art. 93, c. 7, Dlgs n. 50/2016, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le fideiussioni bancarie, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.lgs. n.50 del 2016, devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Le fideiussioni assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le fideiussioni possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, con responsabilità solidale, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016,

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti da costituirs la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento e deve essere da essi sottoscritta (Consiglio di Stato –sentenza n. 8 del 2005).

d) Documento PASSOE di cui all'art. 2 comma 3 della deliberazione AVCPASS del 27/12/2012, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la banca dati di cui all'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006.

Si specifica comunque che il mancato inserimento del PASSOE nella busta A) contenente i documenti **NON** costituirà causa di esclusione (Parere 72 del 28/10/2014 dell'ANAC):

e) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei:

f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con

rappresentanza ad uno di essi (mandatario) ,il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

- f.2) in caso di partecipazione di un consorzio che non ha indicato di eseguire il servizio direttamente: i requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quindi le dichiarazioni di cui al presente capo II° (lettere b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9.b10,b11,b12,b13,b14,b15,b16 e b17) devono essere resi anche dall'esecutore. L'esecutore dovrà anche dichiarare l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto (requisito di idoneità professionale) - Capo 2.1 lettera A1 , l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 al n._____ - capo 2.1 lett.a.1);
 - f.3)) in caso di partecipazione di un consorzio stabile: il consorzio è tenuto ad indicare per quali consorziati, il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura di gara sia il consorzio, sia il consorziato.
 - f.4) è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero partecipare in forma individuale ed in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
 - f.5) devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori economici;
- g) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** dichiarazioni e documentazione prescritta dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50/ 2016;
- h) dichiarazione, ai fini dell'articolo 76, commi 1,2,3 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

3. Busta b) –Progetto tecnico

Nella busta b) dovrà essere inserito il progetto tecnico qualitativo .

4.Busta c) - Offerta economica.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica.

L'offerta in bollo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale in cifre ed in lettere .

Si precisa quanto segue:

- a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente Capo 2, lettera a);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) non si è ritenuto di dover procedere a calcolare le spese per la sicurezza imputabili a interferenza e alla redazione del D.U.V.R.I. per le motivazioni esposte nel Titolo I che qui si intendono integralmente riportate.
Pertanto gli oneri di sicurezza da interferenza relativamente all'offerta di che trattasi sono ritenuti pari ad € 0,00.
- d) l'operatore nell'offerta economica dovrà gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016:
 - e.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo;

- e.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatari, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del mandante
- e.3) limitatamente ai consorzi ordinari e raggruppamenti già costituiti: nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Capo III°

Espletamento operazioni di gara.

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10 del 12/06/2017 (Lunedì) in seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa.

Successivamente, ove possibile si procederà, sempre in seduta pubblica all'apertura del plico contenente il progetto tecnico per la verifica della documentazione in esso contenuta.

Ove ciò non fosse possibile nella seduta del 12/06/2017, in altra seduta (sempre pubblica) si procederà ad un siffatto adempimento.

I progetti tecnici verranno esaminati in seduta segreta.

In seduta pubblica si procederà all'apertura del plico contenente l'offerta economica.

LE DICHIARAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO SONO REDATTE PREFERIBILMENTE SULLA MODULISTICA GIÀ PREDISPOSTA E DISPONIBILE PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE.

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

Fatto salvo quanto indicato al successivo p.to 5.1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, gli offerenti il cui plico:

- a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al Capo 1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non è giunto a destinazione in tempo utile;
- a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;

b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio, gli offerenti:

- b.1) per mancanza della domanda di partecipazione;
- b.2) per mancanza della busta b) contenente il progetto tecnico.
- b.3) per l'ipotesi di offerta economica al di fuori dalla busta c) a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima.
- b.4) per l'ipotesi in cui la busta c) contenente l'offerta economica presenti modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- b.5) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, **ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 5.1. della presente lettera di invito;**
- b.6) mancante dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale richiesti dal bando;
- b.7)che non hanno presentato la garanzia provvisoria dell'importo di € 798,00 secondo le

- modalità di cui al presente Capo – lettera c);
- b.8) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un fidejussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
 - b.9) Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegata copia di un documento **non in corso di validità** si consentirà la regolarizzazione dello stesso nel termine perentorio di **giorni tre** dal ricevimento anche via PEC o fax della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine la Commissione procederà all'esclusione dalla gara.
 - B.10) offerta mancante di sottoscrizione;
 - b.11) in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in raggruppamento o in più di un raggruppamento;
 - b.12) in caso di violazione delle norme sull'avvalimento;
 - b.13) in caso di raggruppamento non ancora costituito: non hanno formulato l'offerta secondo le prescrizioni di cui al capo 2 – punto 4 – lettera e) del presente bando;
 - b.14) in caso di raggruppamento costituito: non hanno esibito l'atto di mandato o quantomeno una autocertificazione sostitutiva.
 - b.15) in caso di raggruppamento: non sono specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori;
- c) sono comunque esclusi gli offerenti:
- c.1) per i quali risulta una delle condizioni ostante di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016;
 - c.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. n.50 del 2016;
 - c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente bando;
 - c.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - c.5)**Offerta sfornita della indicazione dei costi di sicurezza interni, (e cioè quei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro)**

5.1 Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50 del 2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, rese dall'operatore economico per la dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione previsti all'art.80 del D.Lgs. n. 50 / 2016, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento in favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria pari ad € 70,48. La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la stazione appaltante disporrà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Resta inteso che le disposizioni di cui all'art.83, comma 9, trovano applicazione per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed, in particolare, per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza, irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge ed al presente bando.

È esclusa dall'applicazione del “soccorso istruttorio” di cui al sopra richiamato art. 83, comma 9, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità, afferente all'offerta tecnica ed economica dell'operatore economico nonché le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e/o quando non venga assicurata l'integrità del plico o quando lo stesso presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza.

6. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'ordinamento vigente;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di delega o procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, che presenziano all'apertura delle offerte, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte dell'offerente, se le giudica pertinenti il procedimento di gara.

7. Aggiudicazione:

Ultimate la procedura di gara con la proposta di aggiudicazione il responsabile del servizio provvederà all'aggiudicazione definitiva e alla verifica dei requisiti.

8. Informazioni e disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 /I 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
 - sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
 - d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Moliterno nella persona del Responsabile del Servizio Affari Generali;
 - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione

sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Basilicata, sede di Potenza, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
 - e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento:
 - della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
 - e.4) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- f) **accesso agli atti:** si rinvia a quanto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente bando di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - h) **riserva di aggiudicazione:** la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
 - i) **responsabile del procedimento:** Dott. Gerardo LUONGO; tale nominativo può essere cambiato, per motivate ragioni ed ai sensi del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra Stazione Appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario.

Allegati: modelli per la partecipazione:

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000)

- A. Dichiarazione del concorrente sull'assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione con relativa domanda;
- B. Dichiarazione di assenza/presenza di misure penali per **SOGGETTI IN CARICA e per SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell'anno antecedente**;
- C - Modello di offerta economica

I modelli di autocertificazione non sono da intendersi sostitutivi delle prescrizioni contenute nella presente lettera di invito, che regola la procedura negoziata. In conseguenza di ciò, per l'ipotesi in cui le autocertificazioni, da rendersi, non dovessero essere conformi alle prescrizioni contenute nella stessa, verrà attivato il potere di soccorso istruttorio. In conseguenza di ciò, si invita a verificare il contenuto dei modelli di autocertificazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Dott. Gerardo LUONGO